

**PENSIONE  
DI  
VECCHIAIA  
SISTEMA  
CONTRIBUTIVO  
ANNO 2023**

**COS'E',  
A CHI E' RIVOLTO  
ED  
I REQUISITI**

La legge 335 del 1995 (cd. riforma Dini) ha previsto l'erogazione della «pensione di vecchiaia contributiva» a favore dei lavoratori, i cui trattamenti pensionistici, sono liquidati solo con le regole del sistema contributivo.

Fino al 2004 la pensione contributiva si conseguiva al perfezionamento di 57 anni di età se erano versati almeno 5 anni di contribuzione e l'importo del trattamento era inferiore a 1,2 volte l'assegno sociale. Altrimenti l'accesso alla pensione era possibile con il solo requisito di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni o al perfezionamento dei 65 anni di età. inferiore a 40 anni o al perfezionamento dei 65 anni di età.

Dal 2008 la pensione contributiva viene concessa al perfezionamento di 60 anni per le donne (61 per le donne del settore pubblico dal 2010) e 65 per gli uomini. La legge n. 214 del 2011 (riforma Fornero) ha ulteriormente innalzato i requisiti prevedendo che la pensione di vecchiaia contributiva possa essere ottenuta con un'anzianità contributiva minima di 20 anni a condizione che l'importo del trattamento non risulti inferiore a 1,5 volte il valore dell'assegno sociale, con 67 anni di età anagrafica (fino al 31.12.2026).

Ad oggi e fino al 31.12.2024 – per i requisiti anagrafici -, i requisiti per l’ottenimento della pensione di vecchiaia contributiva sono:

- 67 anni di età anagrafica ;

- 20 anni di contribuzione (si considera tutta la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata o versata, anche con cumulo). Ai fini del raggiungimento dell'anzianità contributiva necessaria per il diritto alla pensione sono utili anche i periodi contributivi versati all'estero in Paesi comunitari e in Paesi legati all'Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

I periodi contributivi esteri devono rispettare il minimale di contribuzione per l'accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (un anno, pari a 52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali;

- l’importo della pensione deve essere maggiore di 1,5 volte l’assegno sociale – c.d. importo soglia -, che per l’anno 2023 è di € 760,54.

***In caso di non raggiungimento dell’importo soglia della prestazione***, i requisiti per la pensione di vecchiaia contributiva sono :

- 71 anni di età anagrafica (fino al 31.12.2026);

- 5 anni di contribuzione effettiva (obbligatoria, volontaria, da riscatto, con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo, a prescindere dall’importo della pensione).

È valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata, mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti al 18° anno di età è moltiplicata per 1,5 (art. 1 co 7 l. 335/1995)

Si ricorda che nei confronti dei soggetti che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia contributiva, con l'importo soglia, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995, che riconoscono i seguenti periodi di accredito figurativo:

**a)** per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio;

**b)** per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi;

**c)** a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità', è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi. In alternativa al detto anticipo, la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con l'applicazione del coefficiente relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e di due anni in caso di tre o più figli. Questi benefici non sono estensibili a coloro che optano per il regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 243/04.